

STATUTO A.N.C.I.U.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

1. Per volontà dei Dipendenti Universitari promotori è costituita L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI - A.N.C.I.U. A.P.S.
2. L'Associazione ha sede legale in Piazzetta S. Andrea delle Dame, 7 - 80138 Napoli.
3. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, a federazioni o a reti associative il cui statuto sia compatibile con gli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 2 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 20 del presente statuto.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ e AMBITI di ATTIVITÀ

1. L'A.N.C.I.U. è una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale e apartitica che, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 e in ossequio al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione si propone di esercitare, in via principale, attività di interesse generale nei seguenti ambiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);
 - formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g**);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**lett. i**);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);
 - servizi strumentali a enti del Terzo settore (**lett. m**);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**lett. u**);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**).
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z**).
3. Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente comma, l'Associazione intende:

- a) promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo - amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero.
- b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo in genere dei Circoli/associazioni universitari e della ricerca/altri enti aderenti;
- c) rappresentare i soci aderenti nei rapporti con il MIUR, con la CRUI, con il CODAU e con ogni Amministrazione Pubblica, in particolare Amministrazioni Universitarie, e Privata e nonché con i privati, curando nel contempo lo sviluppo delle tematiche correlate al tempo libero, anche attraverso l'adesione e il comune accordo con analoghi Organismi Nazionali;
- d) assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione all'A.N.C.I.U.;
- e) programmare annualmente le assemblee generali e straordinarie, le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzate al perseguimento delle attività di interesse generale;
- f) organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione, viaggi culturali con finalità educative per i soci;
- g) predisporre un calendario annuale per le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
- h) predisporre un calendario annuale per le attività turistiche richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
- i) predisporre un calendario annuale per le attività sportive richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
- j) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale A.N.C.I.U.;
- k) difendere e promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti in relazione alle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, promuovere le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, anche attraverso l'apertura/costituzione di nuove sedi A.N.C.I.U.;
- l) predisporre progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, intervenendo nella riqualificazione degli stessi al fine di renderli fruibili;
- m) promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

ARTICOLO 4 - VOLONTARI e ATTIVITÀ di VOLONTARIATO

1. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e iscriverli in apposito Registro.

ARTICOLO 5 ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 del presente statuto.
2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione dell'Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 6 - RISORSE

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà utilizzare:
 - a) quote sociali, contributi associativi, oblazioni private;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o altre istituzioni o enti pubblici, in particolare Amministrazioni Universitarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) eventuali redditi patrimoniali propri;
 - d) avanzi di gestione;
 - e) donazioni ed eredità;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da raccolte fondi ai sensi del successivo comma;
 - j) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità dell'ente.
2. Ai sensi della lett. i) del precedente comma, l'Associazione può porre in essere raccolte fondi finalizzate a finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale attraverso:
 - a. la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
 - b. attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- c. le raccolte pubbliche occasionali di cui al co. 4, art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI

1. Possono essere associati dell'A.N.C.I.U. tutti i Circoli/associazioni universitari/ie e della ricerca, gli altri enti e le persone fisiche, che condividano le finalità statutarie dell'Associazione, si impegnino al rispetto e alla promozione dello spirito e della *mission* della stessa e abbiano i requisiti richiesti dall'art. 8 del presente Statuto.
2. L'Associazione, ai sensi dell'articolo 35 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Le modalità di iscrizione sono disciplinate ai sensi di quanto previsto dall'art.8 del presente statuto e, per quanto da esso non disciplinato, dal regolamento generale. Tutti coloro che fruiscono delle strutture e dei servizi forniti dall'Associazione, devono essere regolarmente iscritti come associati.
4. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa ed è previsto per tutti i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.
5. Tutti gli associati, a prescindere dalla loro provenienza, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione che si impegna a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati.
6. L'iscrizione all'Associazione comporta l'assunzione della qualifica di associato con tutti i diritti e doveri che ne conseguono e, in particolare:
 - a) il diritto di frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione;
 - b) il diritto di voto per coloro che risultino iscritti nel Libro degli Associati al momento della convocazione dell'Assemblea;
 - c) la possibilità di concorrere per l'elezione agli Organi Direttivi;
 - d) il diritto di partecipare a tutte le iniziative da essa promosse e fruire in egual misura di tutti i servizi dalla stessa attuati;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel presente statuto e meglio definite nel regolamento generale;
 - f) l'accettazione incondizionata delle regole contenute nello Statuto e nei Regolamenti per la sua esecuzione, nonché di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto delle Statuto e dei Regolamenti stessi;
 - g) il pagamento della quota annuale;
 - h) ogni altro diritto previsto dal presente statuto o dalle disposizioni di legge.

ARTICOLO 8 - REQUISITI di AMMISSIONE e di ESCLUSIONE degli ASSOCIATI

1. Possono assumere la qualifica di associati:
 - a) gli ETS che manifestano la volontà di aderire all'Associazione e agli scopi statutari della stessa, presentando apposita domanda all'Esecutivo Nazionale che deciderà insindacabilmente valutata la sussistenza dei seguenti requisiti:

- proprio Statuto conforme con lo Statuto dell'A.N.C.I.U.;
- attività nel rispetto dell'art. 3 del presente statuto;

La domanda di iscrizione all'Anciu verrà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

b) l'unico Circolo/associazione della propria Università, presentando apposita domanda all'Esecutivo Nazionale che deciderà insindacabilmente valutata la sussistenza dei seguenti requisiti:

- proprio Statuto conforme con lo Statuto dell'A.N.C.I.U.;
- riconoscimento ufficiale da parte del proprio Ateneo;
- attività nel rispetto dell'art. 3 del presente statuto;

La domanda di iscrizione all'Anciu verrà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

c) Il secondo, e/o ulteriore, Circolo/associazione nella stessa Università presentando domanda, dopo almeno un anno di dimostrata attività, all'Esecutivo Nazionale il quale, dopo aver accertata la presenza dei requisiti descritti alla precedente lett. B, la sottoporrà all'Assemblea dei soci che delibererà in merito.

d) Le persone fisiche che manifestino la volontà di aderire all'Associazione e dichiarino di dividerne gli scopi statutari e regolamentari. Le singole persone fisiche che intendono diventare soci dell'A.N.C.I.U., devono presentare apposita domanda all'Esecutivo Nazionale, che la valuterà in base al curriculum presentato, che dovrà dimostrare la comprovata competenza ed esperienza professionale di alto livello in sintonia con i fini istituzionale dell'Associazione. La domanda di iscrizione all'Anciu è sottoposta alla ratifica dell'assemblea generale dei soci.

2. Eventuali casi particolari verranno portati dall'Esecutivo Nazionale all'attenzione dell'Assemblea dei soci.
3. Il rigetto della domanda di ammissione di associato è regolato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017
4. La qualifica di socio si perde per:
 - a) dimissioni da comunicarsi per iscritto, mediante lettera raccomandata o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti l'avvenuta ricezione;
 - b) morosità dovuta al mancato pagamento della quota sociale o ad altre quote/contributi deliberati dall'Assemblea, ove vi sia stato un sollecito non accolto dall'associato e secondo quanto meglio dettagliato nel Regolamento generale;
 - c) espulsione motivata, deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto nel Regolamento generale;
 - d) estinzione dell'ente associato, una volta che l'organo direttivo ne sia venuto a conoscenza.
5. La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa.
6. E' prevista l'intrasmissibilità della quota associativa a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'A.N.C.I.U.:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Esecutivo Nazionale;
 - c) il Presidente e il vice-Presidente;

- d) l'organo di controllo e il Collegio dei Revisori o Revisore legale, se nominati o previsti per legge;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata dai Presidenti pro-tempore degli enti aderenti all'A.N.C.I.U. ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. In caso di impossibilità, ciascun Presidente potrà designare un proprio delegato individuato tra gli associati del proprio ente di appartenenza.
3. Ciascun Socio potrà, in ogni caso, esprimere un solo voto.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
5. L'Assemblea ordinaria si riunisce, di norma, due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente e/o di tre membri dell'Esecutivo Nazionale e/o di 2/3 dei componenti l'Assemblea stessa o per i casi che espressamente ne richiedono la convocazione.
6. In Particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) deliberare sull'indirizzo politico e programmatico;
 - b) approvare il Bilancio di Previsione e il Bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - c) eleggere l'Esecutivo Nazionale, l'organo di controllo, il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, se nominati, e il Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto meglio dettagliato nel Regolamento generale;
 - d) deliberare, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, su eventuali sanzioni nei confronti degli associati;
 - e) deliberare su eventuali richieste di adesione degli associati;
 - f) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti;
 - g) deliberare in merito a ogni altra questione che non sia riservata all'Assemblea straordinaria.
7. Spetta all'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio residuo;
 - b) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
 - c) deliberare in merito alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione;
 - d) deliberare, su proposta motivata di almeno un terzo dei soci iscritti all'A.N.C.I.U., su eventuali mozioni di sfiducia riguardanti singoli membri appartenenti agli organi di cui all'art.9 del presente Statuto. Il Presidente dovrà convocare apposita assemblea straordinaria entro e non oltre 40 giorni dalla richiesta.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Esecutivo Nazionale, tramite il suo Presidente, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che lo si ritenga opportuno. L'Assemblea ordinaria è, inoltre, convocata ogni qualvolta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Esecutivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto, o ne faccia richiesta l'organo di controllo, il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, se nominati, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.

9. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione e con pubblicazione della stessa nel proprio sito internet.
10. Nella comunicazione deve essere specificato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
11. Nelle assemblee le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale, o per scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno la metà dei membri presenti.
12. Laddove si tratti di prendere decisioni in merito a singole persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

ARTICOLO 11 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è assunta a maggioranza dei voti degli intervenuti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Il bilancio d'esercizio va inviato ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa assemblea affinché ne possano prendere visione.
4. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ di SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal vice-Presidente o, in loro assenza, da un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.
4. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito dell'Esecutivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
5. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dall'Esecutivo Nazionale al fine di garantirne la massima diffusione.

6. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, oltre a essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli associati, sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Associazione.
7. Il libro verbali delle adunanze delle Assemblee e' conservato presso la sede sociale.
8. Ove possibile, e per soli fini di condivisione, l'Assemblea potrà essere seguita mediante diretta streaming.

ARTICOLO 13 - ESECUTIVO NAZIONALE

1. All'Esecutivo Nazionale è affidato il compito di realizzare e sovrintendere gli scopi e le finalità dell'Associazione e di svolgere la gestione complessiva delle attività dell'Associazione.
2. L'Esecutivo Nazionale è composto da sette membri eletti dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. L'Esecutivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'A.N.C.I.U. con voto palese e, su proposta del Presidente, un vice Presidente che lo sostituisca in caso di suo impedimento.
4. I componenti dell'Esecutivo Nazionale, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, provvedono a fare richiesta di iscrizione dei loro nominativi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 D.Lgs. n. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. L'Esecutivo Nazionale ripartisce al proprio interno le deleghe tra i Consiglieri per l'attuazione delle attività indicate in sede programmatica dall'Assemblea dei soci; in particolare, a ciascun membro dell'Esecutivo Nazionale può essere assegnata la gestione e responsabilità diretta delle attività assegnategli.
6. All'Esecutivo è affidata la gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
7. Per le attività e/o manifestazioni nazionali possono essere costituite, su proposta del responsabile dell'Esecutivo, ratificata dall'Esecutivo stesso, apposite Commissioni alle quali viene affidata l'organizzazione nonché la promozione dell'attività in tutte le sedi affiliate. Di dette Commissioni sono chiamati a farne parte coloro che abbiano dimostrato capacità ed esperienza specifica segnalati dai rispettivi enti associati. La costituzione di dette Commissioni deve essere resa nota a tutti gli enti associati.
8. L'Esecutivo si riunisce, di norma, ogni due mesi o quando lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno tre membri dell'Esecutivo stesso. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto, da rendere tempestivamente pubblico agli associati.
9. In caso di dimissioni, di rinuncia o di decesso di un componente l'Esecutivo, subentra il primo dei non eletti che dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo.
10. In caso di mancanza di sostituti, l'Esecutivo Nazionale provvede, nei tempi ritenuti necessari, a convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del Consigliere da sostituire.
11. In caso di dimissioni contemporanee di quattro membri, l'Esecutivo deve ritenersi decaduto e si dovrà procedere alla sua rielezione.
12. Il componente dell'Esecutivo, assente per tre riunioni di seguito senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e viene sostituito ai sensi dei precedenti commi 9 e 10.

13. Le convocazioni dell'Esecutivo sono inviate a cura del Presidente, almeno dieci giorni prima della data della riunione e devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
14. Le riunioni e le deliberazioni dello stesso sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
15. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'Esecutivo e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
16. E' possibile che l'Esecutivo Nazionale possa svolgere riunioni per via telematica, attraverso le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE e IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'A.N.C.I.U. è eletto dall'Esecutivo Nazionale, dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Egli presiede, inoltre, l'Esecutivo Nazionale, controllando e coordinando tutte le attività ed essendo responsabile dell'attuazione delle direttive per lo sviluppo delle attività sociali e degli atti amministrativi e contabili compiuti in nome e per conto dell'Associazione e nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.
4. La carica di Vice Presidente è attribuita, su proposta del Presidente, a uno dei membri dell'Esecutivo Nazionale e deliberata dall'Esecutivo stesso.

ARTICOLO 15 - L'ORGANO di CONTROLLO e IL REVISORE LEGALE

1. L'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 del codice civile. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano e, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o un Collegio dei Revisori legali. In tal caso, tuttavia, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Le delibere adottate dall'organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma 1, ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, elegge al suo interno il Presidente; si riunisce ogni qualvolta viene interessato da una richiesta di giudizio in merito a comportamenti scorretti e atti lesivi dei singoli soci

dell'Associazione, su segnalazione del Presidente dell'A.N.C.I.U. o di due membri dell'Esecutivo.

2. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono inviate all'Assemblea dei soci che, con deliberazione motivata, può non adottarle o, al contrario, ratificarle rendendole così esecutive.
3. Le modalità elettive e la durata in carica sono le stesse previste per l'Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'A.N.C.I.U. è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e comunque dalla stessa acquisiti;
 - beni mobili e immobili provenienti da donazioni e lasciti.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini è, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18- ENTRATE

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) dalle quote sociali annuali versate dagli associati che sono intrasmissibili e non rivalutabili;
 - b) da corrispettivi derivanti dai soci per attività istituzionali;
 - c) dai proventi delle gestioni accessorie;
 - d) da obbligazioni, lasciti ed elargizioni di Enti o Privati;
 - e) da contributi pubblici e/o privati;
 - f) da redditi patrimoniali;
 - g) raccolte fondi;
 - h) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente statuto;
 - i) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termine al 31 dicembre. Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
2. Il bilancio predisposto dall'Esecutivo Nazionale, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Allo stesso, inoltre, compete di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Spetta, altresì, allo stesso la tenuta e conservazione delle scritture contabili, secondo quanto previsto all'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. L'Esecutivo redige anche bilancio di previsione che deve essere presentato all'assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 11, comma 5 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Ai sensi dell'art. 148 co. 8 del T.U.I.R., sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
- 3bis A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ARTICOLO 21 - MODALITÀ ELETTORALI

1. Le elezioni degli organi sociali si svolgono ogni tre anni e devono essere indette con le modalità previste per la convocazione ordinaria dell'Assemblea dei soci e secondo quanto contenuto nel regolamento generale.
2. Partecipano alle elezioni i Presidenti o i loro delegati, anche di altri enti del Terzo Settore ed eventuali persone fisiche associate, purché i rispettivi Circoli/associazioni universitari e della ricerca/altri enti anche del Terzo Settore siano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Apposita Commissione Elettorale, composta di cinque membri e nominata dall'Assemblea, presiede alle elezioni, verifica la regolarità degli aventi diritto al voto, predispone le schede, nomina gli scrutatori e decide insindacabilmente su eventuali contestazioni riguardanti lo svolgimento della tornata elettorale.
4. Le elezioni sono valide in prima convocazione se a esse partecipano i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione se partecipa la metà più uno degli aventi diritto.
5. Al termine della consultazione elettorale, la Commissione redige apposito verbale portando a conoscenza dell'Assemblea i risultati definitivi; dichiara eletti i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il membro più anziano di età.

ARTICOLO 22 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'Unione Europea e da altre normative, in quanto compatibili.

ARTICOLO 23 - NORMA TRANSITORIA

1. Il limite dei tre mandati consecutivi inerenti gli Organi Sociali dell'A.N.C.I.U., articoli di riferimento nr. 13, 14, 15, e 16, sono da calcolarsi a valere dall'approvazione delle presenti modifiche statutarie, con esclusione da tale calcolo del mandato in corso. Pertanto, coloro che abbiano già assunto tali cariche nei mandati precedenti, potranno ugualmente essere eletti, nel limite di tre mandati consecutivi, conteggiando quale primo mandato l'elezione dei prossimi Organi Sociali.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria di Trieste del 12 aprile 2019, sostituisce quelli approvati nelle assemblee straordinarie di Reggio Calabria del 20.04.2012, di Bari del 20.11.09, di Genova del 1.04.06, di Torino del 16.04.2004, di Padova del 17.11.2000 e di Fiuggi del 22.10.1998.

Trieste 12 aprile 2019

Il presente Statuto è stato ratificato dall'Assemblea Straordinaria di Napoli del 30.10.2019, registrato dal Notaio Francesco Coppa, Repertorio nr. 479 Raccolta Atto nr. 400.